DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

# Art. 6

## Disposizioni penali

Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2001, non più in vigore dal 28 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali |
| Estremi | Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-proroga-della-partecipazione-italiana-ad/art-6-disposizioni-penali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it